

PARTE SPECIALE "C"

Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
(art. 25-*septies* del Decreto)

Indice

| | |
|--|----|
| C.1 Premessa | 1 |
| C.2 I reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro | 2 |
| C.3 I fattori di rischio esistenti in LEONARDO PARTECIPAZIONI..... | 2 |
| C.4 Principi generali di comportamento | 3 |
| C.4.1 Il sistema organizzativo | 4 |
| C.4.2 La formazione, la comunicazione e l'addestramento | 7 |
| C.5 I principi ispiratori dei protocolli procedurali in tema di sicurezza e salute sul lavoro..... | 9 |
| C.5.1 Protocolli procedurali | 11 |
| C.6. Attività di prevenzione e monitoraggio dell'OdV | 14 |

PARTE SPECIALE "C"**C.1 PREMESSA**

La Parte Speciale "C" rappresenta parte integrante del Modello e insieme strumento di sintesi del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in essere presso Leonardo Partecipazioni, finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei lavoratori.

Leonardo Partecipazioni, in qualità di datore di lavoro, è tenuta – in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c. nonché al Testo Unico ex D.Lgs. 81/2008 – ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità – si ha ragione di ritenere possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.

In tale prospettiva, la Società è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo, attraverso, tra l'altro, l'adozione di tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi.

La Società, in tale ottica si impegna:

- al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- a coinvolgere, nella gestione attiva della salute e sicurezza, l'intera organizzazione aziendale;
- al miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e alla prevenzione;
- a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati, informati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- a coinvolgere e consultare i lavoratori;
- a riesaminare periodicamente la politica stessa e il sistema di gestione attuato;
- a definire e diffondere, all'interno della Società, gli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro e i relativi programmi di attuazione;
- a monitorare costantemente la salute e sicurezza sul lavoro, attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema.

C.2 I REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

L'art. 25 *septies* del Decreto prevede la responsabilità dell'ente in relazione ai delitti, commessi in violazione della normativa in tema di igiene e della sicurezza sul lavoro, di:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.).

C.3 I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI IN LEONARDO PARTECIPAZIONI

Con riferimento ai reati in violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le Linee Guida di Confindustria evidenziano l'impossibilità di escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare tutte le componenti aziendali e, dunque, configurarsi come trasversali alle varie aree di attività della Società. Si ritiene pertanto di valutare **diffuso** e non localizzato in relazione a specifiche aree il **rischio** della loro commissione.

Inoltre, per quanto concerne l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, nonché le possibili modalità attuative dei reati, sulla base delle già citate Linee Guida e in ragione della già evidenziata natura integrata del sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro in essere presso la Società, l'analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dalla Società in base alla legislazione prevenzionistica in vigore, anche ai sensi degli artt. 28 e seguenti del D.Lgs. 81/2008.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto da Leonardo Partecipazioni secondo la normativa prevenzionistica vigente, contempla i seguenti fattori di rischio:

1. Rischi da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro;
2. Rischi da carenze di sicurezza su macchine e apparecchiature;
3. Rischi igienico – ambientali derivanti da:
 - agenti fisici;
 - microclima;
4. Rischi trasversali o organizzativi, essenzialmente dovuti a:
 - organizzazione del lavoro;
 - fattori psicologici;
 - fattori ergonomici;
 - condizioni di lavoro difficile.

Particolare attenzione è stata dedicata con riguardo a gruppi di lavoratori eventualmente presenti nella Società che, indipendentemente dalle mansioni svolte, si possono ritenere potenzialmente esposti a rischi particolari, quali:

- lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;

- lavori temporanei / somministrati;
- collaboratori a progetto;
- lavoratori stagisti o tirocinanti;
- lavoratori stranieri;
- lavoratori portatori di *handicap*;
- lavoratori invalidi civili.

All'esito della valutazione, sono emerse le seguenti aree di attenzione:

- rischi relativi agli impianti (videoterminali; stampanti; fotocopiatrici; arredi; impianto elettrico; impianto di illuminazione; rete di terra; impianto antincendio);
- rischi relativi alle condizioni ambientali (spazi di lavoro; uscite di emergenza; ordine e pulizia; segnaletica; inquinamento elettromagnetico);
- rischio tecnologico (attrezzature per postazioni videoterminale);
- rischio incendio (deposito e utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili; impianti e attrezzature elettriche; rischio connesso a lavori di manutenzione e ristrutturazione e rischi connessi all'utilizzo delle attrezzature);
- contratti di appalto;
- rischio stress lavoro-correlato.

C.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo e dal Codice Etico adottato da Leonardo Partecipazioni, alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari, e prevede, in particolare, l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare condotte illecite, anche nella forma del concorso o del tentativo, in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato quali quelle prese in considerazione nella presente Parte Speciale C, siano idonei a costituire strumento per la commissione di tali illeciti;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello, dal Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo e dal Codice Etico.

Deve altresì aggiungersi che Leonardo Partecipazioni – in qualità di soggetto tenuto al rispetto del generale obbligo di tutela degli ambienti di lavoro sancito dall'art. 2087 c.c. – ha adempiuto nel tempo a quanto previsto dapprima dal D.Lgs. 626/1994 e, più di recente, dal D.Lgs.

81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché, più in generale, al complesso della legislazione in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresentano un'esigenza di fondamentale rilievo per Leonardo Partecipazioni a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi. In tale contesto, la Società si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del lavoratore nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine.

C.4.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

Leonardo Partecipazioni ha anzitutto approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società, coinvolgendo e sensibilizzando i vertici e tutti i lavoratori.

Il sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità della direzione aziendale, dei preposti e dei lavoratori con specifico riguardo alle attività di sicurezza di rispettiva competenza.

Nel contesto di detta organizzazione risulta centrale, anzitutto la figura del Datore di lavoro quale primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica e assume le responsabilità correlate al rispetto delle norme sulla sicurezza e igiene dei lavoratori.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, l'Amministratore Delegato di Leonardo Partecipazioni, in qualità di Datore di Lavoro, ha provveduto:

- a effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del DVR redatto in conformità alle normative vigenti;
- a designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

All'interno dell'organizzazione e in sintonia con quanto previsto dal Testo Unico per la sicurezza, a ogni Dirigente, individuato ai sensi dell'art. 2 lettera d), fanno capo obblighi generali di vigilanza, controllo e prevenzione.

Ai Preposti, inoltre, spetta il compito di sovrintendere all'attività lavorativa, garantendo l'attuazione delle misure organizzative, procedurali

e di controllo.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche solo "RSPP"), ai sensi degli artt. 17, 32 e ss. del D.Lgs. 81/2008, è stato individuato mediante lettera di designazione a firma del Datore di Lavoro. Il RSPP è stato formato nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa vigente in materia (cioè mediante la frequenza di specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomia e psicosociale).

Il Medico Competente, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 81/2008, specialista in medicina del Lavoro, è stato designato con apposita lettera a firma del Datore di Lavoro della Società.

L'efficace gestione del sistema di sicurezza e salute sul lavoro richiede il sostegno e l'impegno dei lavoratori anche al fine di avvalersi delle loro conoscenze ed esperienza.

A seguito di elezione da parte dei lavoratori, in data 22 maggio 2015 è stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito anche solo "RLS"), ai sensi dell'art. 2, lett. i), del D.Lgs. 81/2008. In quanto RLS, tale soggetto ha precise prerogative e diritti di partecipazione/consultazione nell'ambito dei più rilevanti processi decisionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e svolge funzioni di controllo circa le iniziative assunte in questo ambito dalla Società (art. 50 del D.Lgs. 81/2008). A tal fine, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

- è consultato, preventivamente, in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in Società;
- è consultato in merito alla designazione del Responsabile e degli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- partecipa alle riunioni periodiche di cui all'art. 35, indette per discutere le problematiche inerenti la prevenzione e la protezione dai rischi.

Per la gestione delle emergenze Leonardo Partecipazioni si attiene alle procedure adottate da LGS all'interno del piano gestione emergenze.

A tal fine, Leonardo Partecipazioni si avvale delle seguenti figure: Addetti al Pronto Intervento il presidio è gestito da Leonardo Global Services S.p.A. che si occupa della verifica e del mantenimento dell'efficienza degli impianti presenti negli uffici di Leonardo Partecipazioni.

Addetti alla emergenza incendi sono stati individuati i lavoratori di Leonardo Global Services S.p.A. incaricati dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai regolamenti e dai provvedimenti aziendali per la

prevenzione incendi e lotta antincendio, nonché dell'evacuazione in caso di pericolo grave e immediato.

Addetti di piano per gli spazi occupati da Leonardo Partecipazioni sono stati individuati i lavoratori della stessa incaricati dell'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato.

Addetti al Primo Soccorso: sono stati individuati gli addetti di Leonardo Global Services S.p.A. incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso e comunque della gestione delle emergenze sanitarie.

Gli Addetti al pronto intervento, alla emergenza incendi e al primo soccorso sono stati individuati con apposita Comunicazione Organizzativa e vengono sottoposti a visita medica al fine di valutare le condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza e ricevono apposita formazione.

Tali figure e i rispettivi compiti sono dettagliati nei seguenti protocolli di Leonardo Partecipazioni:

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- Piano di Emergenza, allegato al DVR;
- Istruzioni per l'emergenza, allegate al Piano di gestione delle emergenze.

Gli altri soggetti che svolgono un ruolo attivo nell'ambito delle attività di sicurezza e salute presso Leonardo Partecipazioni sono:

Personale di Vigilanza: il Servizio di controllo, presidio e verifica degli accessi agli uffici della Società è effettuato da una società esterna. In occasione di un'emergenza (cioè, un fatto, una situazione, un evento improvviso tale da mettere in condizione di potenziale o reale pericolo una o più persone o uno o più beni) rilevata dai sistemi automatici, la Vigilanza provvede ad avvisare telefonicamente i soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze e fornisce le informazioni relative al luogo interessato dall'emergenza.

Personale della Portineria: il Servizio di portineria, di verifica dell'identità dei visitatori e di rilascio dei Pass è effettuato dal personale di una società esterna. In occasione di un'emergenza rilevata dal personale, la Portineria provvede ad avvisare telefonicamente i soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze e fornisce informazioni circa il luogo interessato dall'evento e resta a presidio del numero telefonico interno dedicato alle emergenze, oltre a eseguire le disposizioni impartite dal RSPP.

Nell'ambito della struttura della sicurezza assume rilevanza anche l'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società, il quale pur non avendo un ruolo operativo, svolge i compiti indicati nel Paragrafo C.6.

Inoltre, si segnala che la Società, nel rispetto delle previsioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 14 marzo 2020 e s.m.i.¹ (di seguito anche "PGPS"), ha emesso un proprio Protocollo interno², previo confronto con le OO.SS. ed i RLS, per la definizione delle principali misure di contenimento e contrasto della diffusione del virus COVID-19.

Al fine di garantire l'applicazione delle suddette misure e delle relative attività di monitoraggio, la Società ha costituito uno specifico Comitato interno ai sensi dell'art. 13 del PGPS. Il Comitato è incaricato altresì di valutare le necessità di aggiornamento delle misure adottate al variare delle prescrizioni impartite dalle Autorità pubbliche nonché in base all'evoluzione dello scenario emergenziale nazionale e internazionale.

In riferimento al personale dipendente di Leonardo Partecipazioni, ai lavoratori terzi e ad eventuali visitatori, il Datore di Lavoro (coadiuvato dalla Struttura a suo riporto) ha identificato le misure di prevenzione e protezione da intraprendere. Dette misure si riflettono su aspetti organizzativi (rimodulazione aziendale, lavoro agile, consumo delle spettanze, ecc.), aspetti tecnico-operativi (gestione degli accessi, rilevazione delle temperature in ingresso, messa a disposizione di DPI, ecc.) e aspetti relativi alla prevenzione (aggiornamento della valutazione dei rischi).

C.4.2 LA FORMAZIONE, LA COMUNICAZIONE E L'ADDESTRAMENTO

La formazione e l'addestramento del personale con specifico riguardo alla sicurezza e all'igiene in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano un elemento essenziale per l'effettività e idoneità del relativo sistema preventivo.

¹ In particolare, l'art. 29-bis del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la Legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40 indica: "Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

² Tale Protocollo è stato diffuso internamente tramite intranet aziendale, comunicazione via e-mail e affissioni in Società.

L'assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presuppone una adeguata formazione del personale, da verificare e alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, a ogni livello, sia consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello stesso.

A tal fine, la Società assicura che ciascun lavoratore/operatore aziendale riceva una formazione sufficiente e adeguata rispetto al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. La formazione è prevista in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di eventuali nuove sostanze e preparati pericolosi, in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente.

La Società, in attuazione del piano formativo annuale, procede alla definizione delle tipologie dei corsi erogati e la periodicità dell'erogazione, tenendo conto dell'esigenza di individuare specifici percorsi formativi differenziati in base alla tipologia di soggetti coinvolti e assicurando la documentazione delle attività formative svolte.

La Società assicura, altresì, la circolazione delle informazioni all'interno della stessa al fine di favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza e impegno adeguati a tutti i livelli, attraverso:

- la consultazione preventiva in merito all'individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive;
- riunioni periodiche.

La circolazione delle informazioni all'interno della Società è un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza e impegno riguardo alla politica adottata in tema di sicurezza e salute sul lavoro e si fonda sulla cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni all'impresa. Il processo di comunicazione è essenziale per far partecipare il personale e coinvolgerlo nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale nella materia.

A tal fine il personale:

- viene consultato, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti la sicurezza e salute sul lavoro;
- è informato sull'organizzazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, con particolare riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria connessa al COVID-19, la Società ha attivato un'apposita casella di posta elettronica (covid19_Leonardo_Partecipazioni@leonardocompany.com) - a esclusivo accesso in lettura del Responsabile Risorse Umane - tramite la quale il personale può comunicare/ricevere tutte le informazioni di rilievo ai fini della gestione dell'emergenza ed eventualmente ricevere la dovuta assistenza.

C.5 I PRINCIPI ISPIRATORI DEI PROTOCOLLI PROCEDURALI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Il sistema di controllo dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro in Leonardo Partecipazioni è integrato con la gestione dei processi e delle attività aziendali. In particolare, la Società ha implementato specifici protocolli procedurali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, predisposti secondo la normativa prevenzionistica vigente.

Ai fini della predisposizione di tali protocolli, la Società ha rivolto attenzione all'esigenza di assicurare il rispetto dei principi di seguito esposti:

- identificazione e tracciabilità, mediante Ordini di Servizio / Comunicazioni Organizzative e deleghe rilasciate dai soggetti competenti, delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, al RSPP; nomina espressa del Medico Competente, il quale deve accettare formalmente l'incarico; strutturazione e adeguamento dei flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi e ai rischi connessi alle attività aziendali;
- identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori da parte del Datore di Lavoro (anche mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione - SPP), tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi viene documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, del DVR;
- recepimento di un adeguato sistema di prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, che prevede:
 - a. lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione;
 - b. la predisposizione e aggiornamento del DVR di incendio nei luoghi di lavoro effettuati a cura del Datore di Lavoro;
- effettuazione di periodiche indagini analitiche ambientali, al fine di:
 - a. adempiere alle previsioni normative riguardanti la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici

- durante il lavoro;
- b. esaminare la situazione degli impianti sotto l'aspetto delle misure di prevenzione adottate;
- predisposizione di un Protocollo Sanitario aziendale volto ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute dei lavoratori;
 - definizione, implementazione e monitoraggio di un programma di formazione, informazione e coinvolgimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che preveda una puntuale informazione dei lavoratori, attraverso la definizione dei ruoli e delle responsabilità; la definizione delle tipologie dei corsi erogati e la periodicità dell'erogazione; la definizione di specifici percorsi formativi differenziati in base alla tipologia di soggetti coinvolti; la definizione delle modalità della relativa documentazione; definizione di un piano formativo annuale;
 - implementazione di un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno della Società per favorire il coinvolgimento e la consapevolezza dei Destinatari e assicurare la tempestiva evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello;
 - il RLS deve poter verificare, anche attraverso l'accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante, il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione;
 - monitoraggio periodico dell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione in essere, al fine di riscontrarne eventuali punti di miglioramento;
 - con riguardo alla gestione del primo soccorso e degli infortuni, chiara identificazione dei compiti e dei doveri di tutti i lavoratori qualora si verificano degli incidenti e/o infortuni o siano riscontrate carenze strutturali e organizzative che possano avere un impatto sulla sicurezza;
 - previsione di un sistema di registrazione cronologica degli eventi infortunistici e/o incidenti accaduti;
 - formalizzazione e pubblicizzazione del divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, con realizzazione di apposite attività di controllo e vigilanza;
 - formalizzazione e pubblicizzazione del divieto per i lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici;
 - formalizzazione e pubblicizzazione del divieto di richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati;

- nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, devono essere osservate tutte le precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- garanzia della manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale. Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono essere oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti e deve essere data evidenza documentale degli interventi effettuati;
- nella gestione degli appalti vengono rispettati gli obblighi e le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
- deve essere definito e implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di specifici verbali, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro e deve essere assicurata l'attuazione delle azioni correttive;
- deve essere prevista una fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi e una fase di verifica della funzionalità del sistema, attraverso due livelli di monitoraggio, da attuarsi, rispettivamente, in sede di pianificazione, avendo riguardo alle modalità e responsabilità del raggiungimento degli obiettivi ed *ex post*, al fine di verificare la conformità del sistema a quanto pianificato, le concrete modalità di attuazione e mantenimento.

C.5.1 PROTOCOLLI PROCEDURALI

Il complesso dei protocolli procedurali vigenti è posto a presidio di tutte le attività aziendali, con particolare riguardo a:

- gestione degli adempimenti informativi e formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- piano per la gestione delle emergenze predisposto da LGS;
- rilevazione, comunicazione e registrazione degli infortuni e dei mancati infortuni.

I più rilevanti documenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro elaborati da Leonardo Partecipazioni – a firma dell'Amministratore Delegato – sono i seguenti:

1. Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008), che consta di tre parti:
 - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
 - l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
 - la programmazione delle misure ritenute opportune al fine di assicurare il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Al DVR sono allegati l'Organigramma che rappresenta la struttura organizzativa generale della Società, le lettere di designazione del RSPP, del Medico Competente, del RLS. Tale documento viene rielaborato in occasione di modifiche significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori (ad es. mutamenti organizzativi e produttivi).

Particolare attenzione viene rivolta ai lavori affidati in appalto: in tale ipotesi, infatti, il committente è tenuto a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; nonché fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni in merito ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il Datore di Lavoro, inoltre, coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro e coordina gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

2. Piano per la gestione delle emergenze (art. 43, comma 1, lett. d, D.Lgs. 81/2008)

Il Piano concerne le disposizioni relative al concorso di personale e mezzi in occasione di sinistri (ad es. incendio, scoppio, fuoriuscita di gas, ecc.) ed eventi naturali (ad es. alluvione, terremoto ecc.). Esso reca le procedure che devono essere tassativamente seguite e, quindi, formalizza i comportamenti da porre in essere (dalla segnalazione dell'emergenza alla soluzione della medesima) a seconda della differente tipologia di evento occorso. Tale Piano rappresenta un documento di "procedura in sicurezza del lavoro" che deve essere periodicamente aggiornato anche per adeguarlo alle mutate esigenze di sicurezza e allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili.

3. Verbali delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi

Tra i principali interventi periodici posti in essere a fini di prevenzione e protezione dai rischi si segnalano:

- *le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D.Lgs. n. 81/08)*

È convocata dal Datore di Lavoro, direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, almeno una volta l'anno e vi partecipano il Datore di Lavoro, il RSPP, il Medico Competente e il RLS. Nel corso della riunione, all'esame dei partecipanti viene sottoposto il DVR e si procede a una condivisione delle problematiche e a una pianificazione degli interventi preventivi e protettivi.

- *le prove di evacuazione dell'edificio*

Vengono effettuate periodicamente al fine di testare le procedure adottate nel piano di emergenza per l'evacuazione di tutte le persone presenti negli uffici della Società (lavoratori, consulenti, stagisti, ospiti, lavoratori di imprese esterne, ecc.).

- *gli interventi di manutenzione*

È assicurato, da parte di un presidio di Leonardo Global Services S.p.A., un costante monitoraggio dello stato e dell'efficienza degli impianti presenti negli uffici della Società.

Nella gestione delle manutenzioni e verifiche, è data evidenza documentale delle attività svolte e dei flussi informativi tra Leonardo Global Services S.p.A. e il RSPP della Società, con riguardo particolare alla segnalazione di nuovi impianti, collaudi, interventi manutentivi, esiti delle verifiche di manutenzione e/o di eventuali problematiche o malfunzionamenti riscontrati.

- *il sopralluogo negli uffici (art. 25, comma 1, lettera l, D.Lgs. 81/2008)*

Almeno una volta l'anno il Medico Competente visita gli ambienti di lavoro.

- *l'aggiornamento del DVR e del Piano per la gestione delle emergenze*

Il DVR e il Piano per la gestione delle emergenze vengono modificati ogni volta che si verificano cambiamenti di carattere strutturale / organizzativo che possono determinare significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio e, quindi, avere riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

4. Con riferimento alla Legge 3/2003, nonché all'accordo attuativo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, è stato nominato un incaricato della vigilanza alla verifica del rispetto della normativa antifumo. Tra i compiti del preposto all'osservanza della normativa in questione si segnalano:

- la vigilanza sull'applicazione del divieto di fumare nella Società;
- l'accertamento delle violazioni, in relazione alle quali sono previste dalla legge sanzioni amministrative (pecuniarie) a carico dei trasgressori e, nei casi più gravi, provvedimenti disciplinari ai sensi del CCNL applicabile;
- la notifica dell'accertamento alle autorità competenti.

C.6. ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'OdV

Con riferimento all'art. 6, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 231/01, che impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso, vengono inseriti anche gli aspetti legati all'art. 25 *septies* del Decreto.

Pertanto, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale l'obbligo di un flusso informativo strutturato verso l'Organismo di Vigilanza è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati suddetti previsti dal Decreto.

In ambito aziendale, dovrà quindi essere portata a conoscenza dell'OdV, a cura del RSPP della Società, la comunicazione di ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, e in particolare:

- il DVR;
- il Piano di Emergenza;
- le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro;
- il Registro degli infortuni;
- ogni altro documento rilevante ai fini della gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Con cadenza annuale è, inoltre, previsto l'invio all'OdV, da parte del RSPP, dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D.Lgs. 81/2008) e dei sopralluoghi negli uffici e dei dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi nella Società.

Dal punto di vista organizzativo, viene fornita all'OdV la preventiva comunicazione da parte dell'area Risorse Umane e Organizzazione, di ogni aggiornamento legato a modifiche delle responsabilità ad oggi conferite ai sensi del D.Lgs. 81/2008, *ivi* comprese quelle inerenti agli altri soggetti che svolgono un ruolo attivo nell'ambito delle attività di sicurezza e salute presso Leonardo Partecipazioni.

Oltre ai flussi informativi sopradescritti, è prevista con cadenza annuale, l'audizione, da parte dell'OdV, del RSPP di Leonardo Partecipazioni sulle attività di competenza e sugli aspetti legati, in generale, alla pianificazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro della Società, avendo altresì riguardo al piano di monitoraggio interno della sicurezza.

L'OdV deve, inoltre, essere immediatamente informato in merito a provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro.

L'OdV svolge, inoltre, le attività di seguito indicate:

- vigilanza sull'effettiva applicazione del Modello e rilevazione degli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni ricevute;
- cura dell'emanazione e dell'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza da parte dei Responsabili delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento alla tematica della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica.

Inoltre, con riferimento all'emergenza sanitaria connessa al COVID-19, l'Organismo di Vigilanza, per la durata dell'emergenza stessa, vigila sulle misure attuate dal Datore di Lavoro in ottemperanza alle prescrizioni delle Autorità pubbliche in materia (es. PGPS).

A tal fine:

- sono previsti incontri periodici e ad evento (laddove necessari) tra l'OdV, il Datore di Lavoro ed il Comitato all'uopo costituito, finalizzati alla condivisione delle informazioni relative all'attuazione delle misure poste in essere dalla Società;
- sono previsti flussi informativi *ad hoc* verso l'OdV sulle misure concretamente implementate all'interno dalla Società in chiave anti-contagio, che tengano conto dell'evoluzione dell'emergenza nonché del quadro normativo di riferimento.

L'OdV, deve comunicare al Consiglio di Amministrazione secondo i termini indicati nella Parte Generale dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.